



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale =539= del =2011=, integrato da motivi aggiunti, proposto da AKKA Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Milia, Giulio Cercco, con domicilio eletto presso Giulio Cercco in Pescara, via G. D'Annunzio 142;

contro

- Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale, - domiciliata in L'Aquila,
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Provincia di Chieti;
- Comune di Chieti, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione e Patrizia Tracanna, con domicilio eletto presso l'ar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;

per l'annullamento

della deliberazione n. 700 del 18 ottobre 2011 con cui la giunta regionale d'Abruzzo ha deciso di rivalutare il processo generale posto in essere per l'attuazione delle previsioni dei Prusst ed in particolare di quelle dell'accordo di programma relativo all'intervento proposto dalla società ricorrente e denominato "la città lineare della costa"; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e connesso; nonché per il riconoscimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: l'avv. Giulio Cercco per la società ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Massimo Iucci per la Regione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Akka impugna la deliberazione n. 700/18.10.2011 della GRA (sospensione efficacia per una rivalutazione generale dei PRUSST ed in specie di quello "La città lineare della costa"- intervento n.8-94) e, con motivi aggiunti, la successiva n.192/26.3.2012 che ha concluso per l'inefficacia dell'Accordo sottoscritto, in rimodulazione, in data 25.7.2011 dal Presidente GRA e dal Sindaco di Chieti, con la revoca della DGR n. 1030/29.12.2010; gli atti sono ritenuti illegittimi e vi è una connessa richiesta di risarcimento dei danni.

L'intervento in oggetto concerne la realizzazione di un edificio destinato ad attività ristorativa (D1) in località Santa Filomena di Chieti.

La Regione Abruzzo è il soggetto promotore del PRUSST (avviso pubblico 24.4.1999) e la proposta "La città lineare della costa", approvata dalla GRA n. 1870/13.8.1999; la "Zona C- rif. n.8-94", inserita nel protocollo d'intesa Regione-Ministero del 23.10.2000, fa parte dell'Accordo Quadro (Regione- comune di Chieti) del 24.8.2004, cui è seguita la delibera consiliare comunale del 13.10.2004 (n. 413) e l'approvazione regionale (Deer. P.C.R.A. n. 32/8.3.2005).

In data 12.10.2006 è stata sottoscritta convenzione urbanistica tra il comune di Chieti ed i soggetti proponenti; la stessa è stata

rimodulata con delibera C.C. n. 401/30.7.2007.

Tale adeguamento dell'Accordo di Programma (del. c.c. n. 827/9.11.2009) è stata inviata alla Regione; il Ministero (Infrastrutture e Trasporti), interessato dalla Regione, fa presente la necessità di un Accordo Quadro integrativo e della stipula di un nuovo atto di programmazione per l'utilizzo delle sole risorse ministeriali, lasciando alla Regione ogni possibile utile azione per gli altri interventi pubblici da realizzare con risorse diverse da quelle ministeriali e private.

Il Collegio di Vigilanza regionale (14.9.2010), preso atto della rimodulazione e dell'aggiornamento cartografico dell'intervento "Pinti Carmen ed altri, oggi Akka srl", non ritiene ammissibili gli interventi innovativi, in attesa della sottoscrizione del nuovo "Accordo Quadro integrativo" (AQI), facendo salvi "quelli già convenzionati".

Per lo specifico intervento, la GRA, con deliberazione n.211/28.3.2011, delega il Presidente per la firma dell'Accordo sottoscritto in data 25.7.2011 e ratificato dal Consiglio comunale in data 8.8.2011 (n. 241); quel che mancherebbe sarebbe il Decreto del Presidente della GRA (art.8-ter L.R. n. 18/1983).

La delibera GRA n. 700/18.10.2011 ha sospeso la procedura e poi è intervenuto l'atto di GRA n. 192/26.3.2012 che, superando la fase interlocutoria, ha concluso per l'inefficacia dell'Accordo sottoscritto in data 25.7.2011, proprio per la carenza del decreto del PGRA e dell'Accordo Quadro Integrativo, ritenuto presupposto e condizione d'efficacia della stessa Delibera di GR n. 211/2011; con il citato provvedimento è stato revocato in autotutela anche la DGR n. 1030/29.12.2010 e gli atti conseguenti.

La Regione ha depositato propria relazione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, invocando la legittimità della propria autotutela. Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

L'atto di GRA n. 700/18.10.2011, quale sospensione di altro provvedimento anteriore, rientra nel poter di riesame di cui all'art. 21-quater, comma 2°, L. n.241/1990, ed è motivato con riferimento alla mancanza del Decreto Presidenziale per dare operatività all'Accordo di programma, sottoscritto il 25.7.2011, ed alla necessità di un nuovo Accordo Quadro Integrativo (AQI), in cui andavano definite anche le nuove scadenze dei PRUSST regionali, superando la scadenza semestrale di cui alla D.G.R. n. 787/3.8.2007. Si precisa, altresì, che la GRA avrebbe esteso la necessità dell'AQI a tutti i programmi regionali e non solo agli interventi supportati da finanziamenti ministeriali.

La delibera n. 700/2011 è stata superata e sostituita dalla successiva n. 192/26.3.2012, esaurendo la propria funzione; l'interesse di parte ricorrente viene, pertanto, a concentrarsi sul provvedimento conclusivo che, oltre a revocare la DGR n. 1030/2010, ha dichiarato l'inefficacia dell'Accordo di Programma in essere.

La ditta ricorrente, sostenuta anche dalla difesa del comune di Chieti, ritiene illegittima tale delibera per violazione degli artt. 8-bis e 8-ter della L.R. n. 18/1983 e per eccesso di potere, in quanto l'Accordo di Programma, relativo all'intervento n.8-94, non è più suscettibile di essere messo in discussione, essendo stato già approvato con Decreto presidenziale G.R. n. 32/8.3.2005 (Bura n. 18/13.4.2005) e la semplice rimodulazione del 25.7.2011, rappresenterebbe un adeguamento/aggiornamento tecnico e cartografico del tutto riduttivo e conforme alle esigenze del Comune.

L'Accordo in argomento, invero, è stato nuovamente approvato con la Delibera di G.R. n. 211/14.3.2011 e, una volta acquisita la ratifica da parte del comune di Chieti, avvenuta con atto n. 241/8.8.2011, avrebbe dovuto seguire il Decreto Presidenziale di cui all'art. 8-ter L.R. n. 18/1983, da pubblicare sul Bura, per fare acquisire allo stesso il valore di dichiarazione di pubblica utilità, per le opere in esso previste, e di eventuale variazione degli strumenti urbanistici.

Trattasi di adempimenti consequenziali finalizzati a dare operatività ad un intervento che è stato sostanzialmente già approvato e concluso con il prescritto Decreto presidenziale; il suo rinnovo, infatti, concerne unicamente la concordata rimodulazione di adeguamento; se così non fosse, si dovrebbe portare a compimento l'intervento quale già approvato nel 2005.

Il nuovo Decreto Presidenziale rappresenta, pertanto, un atto doveroso e necessario per prendere atto dell'adeguamento dell'intervento n.8-94, già regolarmente approvato, con effetti confermativi.

Affermare che l'atto di approvazione n. 211/14.3.2011 sia intervenuto "antecedentemente alla stipula dell'AQI prescritto tra gli indirizzi operativi della D.G.R. n. 1030/2010" e che lo stesso sia un "atto presupposto e condizionante l'efficacia stessa della D.G.R. n. 211/2011", è argomentazione del tutto inadeguata alla fattispecie in esame.

La Regione Abruzzo, quale soggetto proponente, ha la possibilità di esercitare l'autotutela su un suo provvedimento, ancorché inserito nel contesto di un procedimento interessante un procedimento (n.8-94) facente parte di un PRUSST, ma deve considerare che lo stesso conserva, sul piano generale, tutto il suo valore programmatico; la revoca comunque è sempre

circoscritta agli atti regionali specificamente indicati.

La D.G.R. n. 1030/2010, nel prendere atto di dover pervenire ad un nuovo AQI con modifiche per gli interventi, iniziati e non ultimati, che utilizzano risorse ministeriali, non stabilisce affatto la sua estensione anche agli interventi che utilizzano altre risorse pubbliche e/o private; essa, infatti, nell'atto A (verbale di riunione del Collegio di Vigilanza, 14.9.2010), si limita a stabilire la necessità di prevedere nel un nuovo AQI delle modifiche "per riallineare le scadenze dei due accordi a 10 anni dalla sottoscrizione del Prusst", ovvero indicare anche per il programma "La città lineare della Costa" la stessa scadenza de "La Città diffusa dei Parchi" (25.7.2013); tale previsione generale non ha alcuna incidenza sull'Accordo di Programma già raggiunto per l'intervento n.8-94. L'atto B (nota ministeriale del 24.5.2010, prot. 0006393), invece, limita l'AQI alle ipotesi di utilizzo delle risorse ministeriali, il che non sarebbe nel caso di specie, per il quale è già intervento un'approvazione nel 2005; come detto, se non venisse approvato l'adeguamento urbanistico, attraverso la rimodulazione riduttiva, dovrebbe trovare realizzazione per quanto già approvato nel 2005.

E' evidente la contraddittorietà del comportamento amministrativo della Regione che avrebbe dovuto limitarsi all'estensione dell'efficacia dei PRUSST al 31.12.2013.

La Delibera di GRA n. 192/2012 non considera, invece, come l'Accordo di programma in parola sia stato già approvato con Decreto Presidenziale n. 32/2005 e che trattasi di un semplice adeguamento da approvarsi nell'interesse pubblico; essa, infine, non tiene conto che l'indicazione ministeriale, circa un nuovo AQI, è circoscritta ai soli interventi con finanziamento dello stesso Ministero.

La stessa ridefinizione delle scadenze dei PRUSST regionali, non può affatto incidere su un intervento già approvato e realizzabile come tale, al solo scopo di riporre tutto in discussione, in palese violazione dei principi generali dell'attività amministrativa (art.1 L. 241/1990) e con aggravamento del procedimento.

Venendo meno quelli che sono stati posti come presupposti essenziali del provvedimento n. 192/2012, lo stesso va annullato per quel che concerne la ritenuta inefficacia dell'Accordo di Programma già in essere e successivamente rivisitato, nonché per la disposta revoca della DGR n.1030/2010, che la deliberazione n.192= considera, contraddittoriamente, come atto valido per la declaratoria d'inefficacia dell'Accordo di Programma.

La richiesta risarcitoria è inammissibile per genericità e carenza probatoria in punto di effettività dei danni; la stessa, peraltro, dovrebbe trovare soddisfazione nella recuperata efficacia degli atti annullati.

Le spese, compensate nei confronti del Comune di Chieti, seguono la soccombenza verso parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara la IMPROCEDIBILITA' del gravame nei confronti dell'atto n. 700/2011;

ACCOGLIE il ricorso nei confronti del provvedimento n.192/2012 e per l'effetto lo ANNULLA.

INAMMISSIBILE allo stato la richiesta risarcitoria.

Compensate le spese di causa nei confronti del comune di Chieti, CONDANNA la Regione Abruzzo al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate, in conformità dei parametri indicativi di cui al D.M. (Giustizia) n. 140/2012, in complessivi €4000,00=, oltre al rimborso del C.U. e degli accessori di legge (Iva e Cpa).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente.

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

L'ESTENSORE

H. PRESIDENTE

